



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE FEDERALE D'APPELLO

#### IV SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 12 APRILE 2018

**1. Ricorso DOA MANAGEMENT SRL**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della sospensione dal Registro dei Procuratori Sportivi per mesi 4 inflitta alla reclamante in relazione alla posizione del sig. Ottaiano Antonio (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

**2. Ricorso Sig. OTTAIANO Antonio**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della sospensione dal Registro dei Procuratori Sportivi per mesi 4 da intendersi estesa anche all'esercizio dell'attività attraverso la società DOA Management Srl inflitta al reclamante (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

**3. Ricorso UC ALBINOLEFFE SRL**

**ORDINANZA**

avverso l'obbligo a corrispondere l'importo complessivo di € 479.555,00, oltre IVA ed interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, nonché delle spese legali liquidate in € 2.500,00 oltre accessori in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio SpA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018)

**4. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA**

**ORDINANZA**

avverso l'incongruità dell'importo complessivo di € 479.555,00, oltre IVA ed interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 corrisposto da parte della società

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





---

UC Albinoleffe Srl in favore della reclamante (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018)

**5. Ricorso Sig. RUGGERI Alessandro**

tendente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego all'iscrizione al Registro Procuratori Sportivi (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 010/PS del 27.2.2018)

**RESPINTO**

**6. Ricorso Calc. CASTELLI Davide**

avverso la sanzione della squalifica di 5 giornate in gare ufficiali e da estendersi in ambito UEFA e FIFA inflitta al reclamante per violazione dell'art.1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 33, comma 2 N.O.I.F. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 7480/105 pf 17-18 GC/GP/ac del 16.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 26.3.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.